

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIAPUSCI, CHINCARINI, BALOCCHI, CALZAVARA,
CÈ, DALLA ROSA, FONTAN, PAROLO, RODEGHIERO,
SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale dello Stato e delle regioni al demanio dei comuni

Presentata il 18 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende trasferire al demanio dei comuni tutti i beni del demanio marittimo statale, i lidi, le spiagge, i porti, le lagune, i bacini d'acqua salata, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i canali appartenenti al demanio statale o regionale, i porti lacuali attribuiti al demanio della regione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 281 del 1970 ed i fiumi, laghi e torrenti appartenenti al demanio dello Stato.

La presente iniziativa legislativa si propone di semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa attualmente troppo farraginoso, lenta e macchinosa connessa

alla gestione e alla dismissione dei beni demaniali marittimi, degli alvei lacuali e fluviali e dei canali. Inoltre, si intende risolvere anche alcune problematiche inerenti e direttamente conseguenti alla dismissione di questi beni, che gradualmente si è verificata su tutto il territorio.

Si ritiene, infatti, che il trasferimento della proprietà dei beni demaniali dallo Stato ai comuni possa rappresentare l'unica via percorribile per lo snellimento delle procedure di gestione e di dismissione.

Allo stato attuale, anche se la gestione è affidata, per la maggior parte dei casi, agli enti locali, questi non possono disporre

liberamente del bene ma devono, in quanto proprietà dello Stato, ottenere regolare autorizzazione dal Ministero competente. Questo è uno dei nodi che la presente proposta di legge si propone di sciogliere al fine di garantire un'efficace e razionale valorizzazione del bene. Tutto ciò si tradurrebbe in indiscutibili vantaggi per la popolazione, che certamente godrebbe degli effetti positivi conseguenti, soprattutto per quei cittadini che vivono a cospetto di fiumi montani, i quali sono di solito i più bizzarri dal punto di vista del comportamento idraulico. Inoltre, il selvaggio sfruttamento idrogeologico, che ha alterato la morfologia di intere vallate, il prosciugamento di canali, il cambiamento del corso dei torrenti e il ritiro di laghi che si sono verificati nell'arco di anni, hanno lasciato spazio ad insediamenti umani.

Quindi, ci troviamo ad avere interi centri abitati su terreni che secondo la legislazione vigente sono da ritenersi di pro-

prietà demaniale, ma nel contempo sugli stessi sono state realizzate opere di miglioramento, costruzioni civili e non, snaturandone di fatto le caratteristiche demaniali.

Infatti, la trasformazione e la modernizzazione dell'uso dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale hanno consentito la realizzazione di opere con una forte vocazione civile non più legate alla funzione originaria, che meglio si prestano ad essere affidate al comune, che è l'ente locale più vicino ai cittadini.

Nell'ambito della riforma degli enti locali, in cui il comune va assumendo un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, si ritiene opportuno procedere al trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio statale, di fatto non giustificano più questa loro appartenenza, in quanto non hanno ormai alcuna attinenza con l'attività marittima, lacuale, fluviale e portuale vera e propria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione nonché le loro pertinenze, i porti lacuali attribuiti al demanio della regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti al demanio statale, di cui all'articolo 822 del codice civile, i canali appartenenti al demanio dello Stato o della regione sono trasferiti al demanio dei comuni, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo, fluviale e lacuale dello Stato e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, fluviale e lacuale.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assog-

gettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia.

3. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

ART. 4.

1. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati possono chiedere il parere non vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non sia espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

2. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre la regione è competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni di cui all'articolo 1 e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

